

S T A T U T O
della società «ELFI S.P.A.»

Allegato "A"
al n.22480
di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "Elfi S.p.A.".

Articolo 2

La società ha per oggetto il commercio, al minuto ed all'ingrosso, di materiali elettrici, elettronici, per la telecomunicazione, l'automazione, i sistemi di sicurezza, la produzione di energia ed il suo trasporto, l'illuminotecnica per interni e per esterni, la pubblica illuminazione, di materiali di completamento per l'arredo, la esposizione degli stessi; l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di macchinari, di impianti ed attrezzature inerenti il settore elettrico ed elettronico.

La società potrà anche assumere mandati di agenzia e di rappresentanza in Italia ed all'estero nei settori di cui al comma precedente, nonché svolgere attività di servizi e di elaborazione a favore di soci e società partecipate.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie personali o reali (fideiussioni, avvalli, pegni, ipoteche ecc.) anche per obbligazioni di terzi, soci o non soci, e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, il tutto esclusivamente in via strumentale ed accessoria rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale e senza che tali operazioni possano mai assumere carattere prevalente ed in ogni caso con esclusione dell'esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico e salvi gli altri divieti e limitazioni stabiliti dalla legge.

Articolo 3

La società ha sede legale in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

L'assemblea dei soci può altresì istituire sedi secondarie o portare la sede legale al di fuori del suddetto Comune, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); tale durata potrà essere prorogata e la

società potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 7.831.472,00 (settemilioniottocentotrentunomilaquattrocentosettantadue virgola zero zero) diviso in azioni nominative ordinarie del valore nominale di EURO 1 (Euro uno) ciascuna.

Le azioni sono indivisibili.

Le azioni danno diritto ad un voto ciascuna.

In caso di proprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile. Nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

La società potrà assumere finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di restituzione, nei limiti ed alle condizioni di legge ed in particolare nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 e delle altre disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, tuttavia, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 6

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea straordinaria, nei modi e nelle forme che questa riterrà, ai fini della gestione sociale, più opportuni e convenienti, anche con conferimenti di beni in natura, di aziende o di rami aziendali e di crediti, così come previsto e disciplinato dagli artt. 2342 e seguenti del Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli riservati alle azioni esistenti, in conformità alle prescrizioni di legge.

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni preesistenti convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. Ove gli interessi della società lo richiedano, i diritti di opzione possono venire esclusi o limitati dalla delibera dell'Assemblea dei soci nel rispetto dell'articolo 2441 del codice civile.

L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale esuberante ai sensi dell'art. 2445 del Codice Civile.

Articolo 7

I versamenti sulle azioni sono richieste dal consiglio di amministrazione nei termini e modi che reputerà convenienti.

Qualora i soci non eseguano detti versamenti si applicano le disposizioni dell'art. 2344 del Codice Civile; in tal caso, inoltre, il consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci morosi la corresponsione di interessi di mora nella misura del tasso legale annuo vigente.

Articolo 8

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio dei soci si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 9

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, nei limiti e nei modi previsti dalle norme di legge ed in particolare dall'art. 2410 del Codice Civile.

Articolo 10

In caso di trasferimento di azioni per atto tra vivi è riservato ai soci consorzi artigiani il diritto di prelazione a parità di condizioni, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. Conseguentemente il socio che intenda alienare le proprie azioni deve darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata ai suddetti soci, i quali avranno il diritto di esercitare la prelazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. La lettera di comunicazione deve contenere le indicazioni concernenti il prezzo, le modalità di pagamento, i termini di trasferimento, l'acquirente nonché eventuali altre condizioni di vendita.

Decorsi 30 (trenta) giorni senza che siano pervenute al socio offerente dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione, lo stesso socio offerente sarà libero di alienare le proprie azioni all'acquirente indicato nella comunicazione, salvo il gradimento di seguito previsto.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, i soci aventi diritto potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare dovrà indicare nelle comunicazioni di cui sopra. In mancanza di tale indicazione, la comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo uno stimatore che proceda a stimare la quota stessa con valutazione motivata. In mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato a spese di entrambe le parti dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Forlì-Cesena.

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore come sopra attribuito, aumentato del 10% (dieci per cento).

La prelazione non opera nel caso di cessione ai consorzi artigiani, di cessione fra coniugi, sorelle e fratelli, ascendenti e discendenti in linea retta e fra una società e altra

società da essa controllata, o che la controlli, o che sia controllata dalla medesima società che controlla anche la società socia; l'espressione "controllo" deve qui intendersi nel senso precisato dall'art. 2359, primo comma del Codice Civile.

In ogni caso le azioni non sono trasferibili per atto tra vivi a terzi non soci senza il preventivo consenso del consiglio di amministrazione, salve le ipotesi di trasferimento a favore dei soggetti indicati nel quinto comma del presente articolo.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione ed ai soci consorzi artigiani, indicando la persona del cessionario. Qualora nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione al socio alienante non pervenga alcuna risposta da parte del consiglio di amministrazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà alienare le proprie azioni alla persona indicata nella comunicazione medesima.

Il gradimento potrà essere negato dal consiglio di amministrazione solo nel caso in cui il cessionario indicato dal socio alienante eserciti, in proprio o per interposta persona, ovvero sia controllato, collegato e/o familiare di un soggetto che esercita un'attività concorrente con quelle di cui all'oggetto sociale. L'eventuale diniego del gradimento dovrà essere conformemente motivato e comunque in tal caso il socio potrà pretendere che le azioni siano collocate presso il fondo acquisto azioni proprie se costituito e se capiente oppure potrà recedere con le modalità di legge.

Le azioni non potranno essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo né potrà essere ceduto l'usufrutto sulle stesse con effetti nei confronti della società senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione che potrà negarla solo nel caso previsto al comma precedente.

Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il voto spetta comunque all'intestatario dell'azione.

Articolo 11

I soci, nei limiti previsti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385) e quindi nei casi e nei limiti stabiliti dal Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) alle cui delibere la detta norma rinvia, possono effettuare, su invito dell'organo amministrativo, finanziamenti, con diritto di rimborso, a favore della società; tali finanziamenti saranno improduttivi di interessi a carico della società e ciò anche ai sensi delle vigenti norme fiscali, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 12

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente statuto, obbligano tutti

i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, nonchè dagli amministratori e dal Collegio Sindacale.

Articolo 13

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, nei termini e con le modalità di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 ore" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza medesima. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità previste dall'art. 2366 del Codice Civile, l'assemblea si reputa regolarmente costituita a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e che partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno per non ritenersi sufficientemente informato sugli stessi. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea può essere indetta in prima ed in seconda convocazione.

Articolo 14

Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio regionale, secondo quanto verrà indicato, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggiore termine di 180 (centottanta) giorni nei limiti previsti dall'art. 2364, 2° comma del codice civile, quando particolari e motivate esigenze ivi previste lo richiedono; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella Relazione sulla gestione.

Articolo 16

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale in essa rappresentato, qualunque sia la parte di capitale sociale in essa rappresentato.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 17

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che abbiano depositato entro lo stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito o le società finanziarie eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare; in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Articolo 19

Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di tredici membri.

Spetta all'assemblea ordinaria stabilire l'esatto numero degli amministratori entro il numero minimo e massimo, prima di procedere alle relative nomine.

Articolo 21

La nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso per l'attività collegiale spetta all'assemblea ordinaria; essi possono essere soci o non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della sua gestione.

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Nel caso vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Tuttavia qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero consiglio ed il collegio sindacale dovrà convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e tre Vice-Presidenti, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il consiglio sarà presieduto dal Vice - Presidente più anziano di età, oppure dall'altro Vice - Presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, o, in loro mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il consiglio designa il segretario, che può essere anche un estraneo al consiglio stesso. Il consiglio è convocato, nella sede sociale o altrove, dal presidente quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri o dal collegio sindacale.

Il luogo della riunione del consiglio sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà essere inviato per lettera raccomandata, oppure via e-mail, anche non certificata, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma, e-mail anche non certificata, ovvero a mezzo fax, un giorno prima.

Sarà comunque valida la riunione, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e l'intero collegio sindacale e tutti siano d'accordo sugli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole, da esprimersi in modo palese, della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

I verbali di riunione saranno firmati dal presidente e dal segretario nominato.

Salvo autorizzazione dell'assemblea, gli amministratori sono vincolati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Articolo 23

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poter per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione ha pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di: acquistare, vendere e permutare merci, materiali, macchine, mobili anche

registrati ed immobili, stipulare contratti, compresi quelli di leasing mobiliare ed immobiliare in qualità di utilizzatore e quelli di affitto ultra - novennali, assumere partecipazioni in società costituite o costituende, partecipare a sindacati appositi, acquistare, vendere, gestire o collocare titoli di qualsiasi genere, determinare prezzi e condizioni di pagamento e convenire ogni altra clausola o patto, rilasciare quietanze liberatorie, assumere dipendenti, stabilendo il relativo compenso, e licenziarli, assumere obbligazioni di ogni genere anche cambiarie, consentire cancellazioni ed annotazioni ipotecarie in genere, rinunciare ad ipoteche, comprese quelle legali, anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti; esonerare i conservatori dei registri immobiliari e dei pubblici registri in genere da obblighi e responsabilità; prestare fidejussioni e garanzie di ogni genere ad ogni istituto di credito ed a banche per fidi di qualsiasi natura, operanti anche allo scoperto; stipulare contratti di qualsiasi natura, anche con pubbliche amministrazioni; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, l'ufficio italiano dei cambi, le dogane, la banca d'Italia, gli uffici unici delle entrate, gli Uffici fiscali e presso ogni altro ufficio pubblico o privato. Il consiglio di amministrazione potrà inoltre fare qualsiasi operazione finanziaria ed anche di credito, di mutuo e di finanziamento in relazione agli scopi sociali, riscuotere somme da chiunque a qualsiasi titolo e rilasciare quietanze; aprire conti correnti, anche allo scoperto e con garanzie reali, fare ogni operazione di banca, firmare ed emettere assegni di conto corrente anche di corrispondenza; girare, presentare all'incasso, scontare, fare protestare effetti di commercio e cambiali; fare ogni operazione postale; rappresentare la società presso qualsiasi autorità amministrativa, uffici tecnici erariali, eseguire e fare eseguire frazionamenti ed ogni atto afferente modifiche tecniche amministrative; produrre ricorsi, fare domande, concordati, intervenire nei giudizi e presso le Commissioni di qualsiasi grado e tipo, nominare arbitri, avvocati professionisti e periti con ogni necessaria facoltà di rappresentanza.

Al consiglio di amministrazione è inibita esclusivamente l'alienazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda di proprietà della società o del relativo marchio, la cui decisione è riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttore generale e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti e conferendo loro, se del caso, la rappresentanza della società nelle forme di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i

limiti della delega con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile e nei limiti previsti da tale norma.

Il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, potrà stipulare polizze di assicurazione al fine di coprire rischi oggettivi e soggettivi relativi all'espletamento del mandato degli amministratori, dei sindaci, del direttore generale e dei procuratori di cui al terzultimo capoverso, nonché dei componenti il comitato esecutivo.

Articolo 24

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od altro impedimento, ai Vice-Presidenti; sono inoltre devolute anche all'amministratore delegato se nominato e nei limiti della delega.

Articolo 25

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, oltre all'emolumento stabilito dall'assemblea.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, stabilire l'ulteriore compenso spettante al presidente, ai vice presidenti e all'amministratore delegato, in quanto nominati e per le specifiche funzioni e deleghe loro attribuite.

Agli amministratori potrà essere inoltre riconosciuto dall'assemblea, al momento della loro nomina, il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione della carica, una indennità denominata "indennità di fine mandato", ai sensi dell'art. 17, 1° comma, lettera C, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso, sarà autorizzato espressamente l'accantonamento a carico del bilancio della società di una somma, anch'essa da determinarsi annualmente o per tutta la durata del rapporto da parte dell'assemblea dei soci, evidenziando l'operazione in apposita voce patrimoniale denominata "fondo di accantonamento indennità di fine mandato degli amministratori".

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 26

La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; i sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La nomina dei sindaci, del presidente del collegio e la determinazione dei compensi loro spettanti è deliberata

dall'assemblea a termini di legge.

Ai sindaci potrà essere demandato, ricorrendone le condizioni tutte, anche il controllo contabile della società, ai sensi dell'art. 2409 bis ultimo comma del codice civile.

Non ricorrendo tutte le condizioni previste dall'art. 2409 bis ultimo comma del codice civile, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, si applicano le disposizioni dell'art. 2409 bis del codice civile, 2° comma.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incarico è conferito conformemente a quanto previsto dall'art. 2409 quater del codice civile, ed il soggetto incaricato avrà tutte le incompatibilità, i requisiti ed i compiti previsti dalla legge.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 27

Gli esercizi si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale con gli allegati previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 28

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, salvo che l'assemblea che approva il bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione, deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione, oppure disponga di mandarli ai successivi esercizi.

Articolo 29

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato presso le casse indicate dal consiglio di amministrazione, entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi vanno prescritti a favore del fondo di riserva legale, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE

Articolo 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone poteri e compensi.

TITOLO VIII

RECESSO

Articolo 31

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente il cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- f) le modifiche dello statuto concernenti diritti di voto o di partecipazione agli utili;
- g) introduzione e soppressione di clausole compromissorie;
- h) eliminazione di una o più cause di recesso di cui sopra e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne notizia all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto diverso da delibera che legittima il recesso, con indicazione delle generalità del socio recedente, del suo domicilio del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli se emessi devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso secondo i criteri di determinazione di valore ed il procedimento di liquidazione previsti dagli articoli 2437 ter, 2437 quater del Codice Civile.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative italiane in materia di società per azioni.

Firmato: Manini Roberto

Firmato: Gabriele Orioli

Firmato: Marco Maltoni Notaio